



***COMUNE DI PONTEDERA***

*Provincia di Pisa*

***Collegio dei revisori dei conti***

***Parere sulle modifiche al Regolamento sulla Tassa Rifiuti  
(TARI)***

## PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 46 del 22 giugno 2021, concernente la modifica del regolamento di disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con delibera consiliare n 147 del 27/12/2013 e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 15 del 21 maggio 2020, n. 34 del 29.07.2020 e n. 17 del 20.04.2021;

Visto l'art. 239, comma 1, lett. b, n.7 del TUEL che prevede che l'Organo di revisione economico finanziaria rilasci pareri sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

Visto l'art. 1, comma 780 e comma 738, della legge n. 160/2019 che abrogano dall'annualità 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1, commi da 641 a 668, della legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI);

Viste le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale, D.lgs. 152/2006, dal Decreto legislativo n. 116/2020.

## CONSIDERATO

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*
- che i commi da 158 a 172 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispongono particolari prescrizioni agli enti in materia di riscossione della pretesa tributaria;
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

E

- che l'art. 30, comma 5 del Decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, ha disposto: **limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.**
- che l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6.12.2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1 lett. a), del decreto legge 30.4.2019 n. 34 in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- che l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;
- che l'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 dispone che: “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;
- che con deliberazione dell'Ente Territorialmente Competente (EGATO - Consiglio d'Ambito - Comune o altro soggetto) si è proceduto alla predisposizione, secondo i contenuti di cui al metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei rifiuti urbani (MTR), del Piano Economico Finanziario (PEF). Che tale Piano è stato, opportunamente asseverato e redatto sulla base delle in-

dicazioni di ARERA fornite sulla gestione del servizio rifiuti urbani per l'anno 2021, al quale è allegata la relativa documentazione di accompagnamento prevista dalla normativa;

## RILEVATO

- che con la presene proposta di delibera vengono approvate le seguenti modifiche al Regolamento:
  - art. 4 – Determinazione della tariffa, in cui è stata dettagliata la determinazione dei costi del servizio e il procedimento, nonché gli effetti dell'approvazione delle tariffe secondo i criteri di cui alla Deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019;
  - art. 4 bis - Piano Economico Finanziario, in cui sono state disciplinate le modalità di approvazione del PEF;
  - art. 6 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili a pubblico servizio, in cui sono stati definiti i rifiuti speciali e le relative superfici oggetto di esclusione dalla TARI;
  - art. 8 - Definizione di rifiuto e 8-bis - Rifiuti urbani, in cui è stata introdotta la definizione di rifiuto urbano ex art. 183 del TUA;
  - art. 10 bis – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico, in cui è stato disciplinato il procedimento per l'uscita dalla privativa pubblica delle utenze non domestiche;
  - art. 13 – Tassa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, in cui è stata aggiornata la disposizione alle norme introdotte dalla disciplina del Canone Unico Patrimoniale che prevedono l'esclusione della Tari giornaliera per le occupazioni destinati a mercato;
  - art. 14 - Riduzioni tariffarie, in cui è stata recepita la riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178;
- che ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente competente;
- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

## VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del Decreto legislativo n. 267/2000, nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8;

Verificato che le modifiche proposte al Regolamento consentono il mantenimento:

- del rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- del rispetto del requisito della **completezza**;
- del rispetto dei principi di **adeguatezza, trasparenza e semplificazione** degli adempimenti dei contribuenti;
- della **coerenza** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;

il Collegio di Revisori dei Conti

**esprime**

parere favorevole all'approvazione delle modifiche al Regolamento che disciplina la TARI, composto di 26 articoli, e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel Portale del Federalismo.

Pontedera, li 29 giugno 2021

L'Organo di Revisione

Dott. Luciano Fazzi

Dott. Luca Corsini

Dott. Sauro Trinci

Per presa visione

Dott.ssa Federica Caponi